

## Risposte scritte ad interrogazioni.

**Brandolini.** — *Al ministro di agricoltura, industria e commercio.* — « Per sapere se non creda opportuno di rendere obbligatoria la diffusione della « Prospaltella Berlesi » che ha già dato risultati così inconfutabili e decisivi nelle regioni gelsifere che l'hanno sperimentata ».

**RISPOSTA.** — « Perchè possa essere resa obbligatoria l'adozione di un sistema di lotta contro i parassiti animali o vegetali delle piante coltivate, occorre anzitutto, per disposizione tassativa di legge, che l'efficacia di tale sistema dipenda dall'opera concorde di tutti gli interessati ed occorre anche che la Commissione tecnica centrale riconosca, in base a prove incontestabili, che il sistema è il migliore fra quanti se ne conoscono ed è realmente efficace nelle condizioni ordinarie della pratica agraria.

« Ora, è da notare, che, dalle prove finora eseguite per disposizione o col diretto sussidio del Ministero di agricoltura, è risultato bensì che la Prospaltella Berlesi è un'attiva distruttrice della cocciniglia del gelso, ma che essa ha anche il grave difetto di propagarsi lentamente e senza uniformità. Pertanto, nei casi in cui occorre una lotta rapida e sicura, è necessario ricorrere all'impiego dei polisolfuri, i quali anche recentemente hanno fatta ottima prova in Liguria, o degli insetticidi a base di olio di catrame.

« Ciò per quanto riguarda l'efficacia del metodo curativo.

« Ma, come ho detto, può essere reso obbligatorio un sistema di lotta contro i parassiti delle piante, soltanto quando la sua efficacia sia subordinata all'opera concomitante e concorde di tutti i proprietari dei fondi della zona infetta. Questo non è il caso della Prospaltella, la quale, in condizioni favorevoli di sviluppo, riesce a distruggere la *diaspis* non solo sull'albero su cui fu posta, ma si propaga anche ai gelsi circostanti, così che il singolo proprietario non ha bisogno dell'opera concomitante del vicino per liberare il suo gelseto dalla *diaspis*.

« Il compito del Ministero di agricoltura pertanto non può consistere che in una azione continua di propaganda per rendere rapida e larga la diffusione dell'uso della Prospaltella. Tale compito il Ministero ha assolto.

« Infatti l'Amministrazione dell'agricol-

tura ha speso nel corrente anno per la raccolta e distribuzione dei rametti di gelso prospaltellizzati lire 27,000, affidando l'incarico della distribuzione dei detti rametti tra gli agricoltori alla stazione Entomologica di Firenze, alle Associazioni agrarie di Lombardia e Piemonte ed a diverse Catetre ambulanti di agricoltura.

« Tale lavoro sarà continuato con eguale e anche maggiore intensità nella prossima campagna.

« Con tali agevolazioni la Prospaltella viene già diffusa su scala così vasta, che sarà in breve propagata in tutte le regioni infestate dalla *diaspis*, e, se le condizioni di clima e di coltivazione le permetteranno di svilupparsi regolarmente, si spera di raggiungere presto il risultato di rendere innocua, o quasi, la cocciniglia che tanto ha danneggiato i nosti gelsi.

« Per il ministro

« COTTAFANI ».

**Casolini.** — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere: 1º se in conseguenza del decreto-legge n. 63 del 31 dicembre 1915, debbansi considerare quei militari, se impiegati dello Stato, come congedati il 21 febbraio, in cui compiono il massimo periodo di sei mesi e contemporaneamente richiamati; 2º se in conseguenza del medesimo decreto-legge, possano quei militari, che conseguirono il grado e l'idoneità a caporale e che posseggono i titoli di studio richiesti, presentare, nel termine stabilito, la domanda per ufficiale di complemento ».

**RISPOSTA.** — « Il Regio decreto n. 63, del 31 gennaio scorso, da convertirsi in legge, ha esteso fino al 31 maggio prossimo venturo il periodo di permanenza alle armi dei contingenti di 2ª categoria delle classi 1893 e 1894 che, secondo la disposizione stabilita dall'articolo 125, 3º comma, della legge sul reclutamento, non avrebbe potuto superare il limite massimo di mesi sei; quindi, nel caso speciale, non si tratta di militari da considerarsi congedati e richiamati alla data del 21 febbraio, ma di militari per i quali il prolungamento della permanenza alle armi è assunto senza interruzione, cioè, con carattere continuativo del servizio a suo tempo iniziato e ora protratto fino al limite determinato dal citato Regio decreto.

« Ciò premesso, è evidente che i militari anzidetti i quali hanno conseguito la promozione a caporale, non possono fruire